

PENSIONE DI INABILITÀ PER I DIPENDENTI PUBBLICI

Legge 8 agosto 1985 n. 335 art 2, comma 12

È incomprensibile come, a distanza di oltre 25 anni, non sia noto l'istituto della "Pensione di Inabilità per i Pubblici Dipendenti" e quindi anche per i militari, tanto che la sua previsione ed applicazione viene costantemente disattesa.

Non so se per motivi di ignoranza o, peggio, per motivi di "equilibri di bilancio".

Un militare riformato per "infermità non dipendente da cause di servizio" senza aver raggiunta l'anzianità utile al trattamento di quiescenza, ha rivolto quesito inteso a conoscere se la pensione di inabilità spetti anche ai militari.

La risposta è stata affermativa a determinate condizioni.

La pensione di inabilità è una prestazione economica a favore dei dipendenti pubblici, e quindi anche per i militari, che cessano dal servizio per inabilità al lavoro, generata da condizioni di salute fisica o mentale non dipendenti da causa di servizio.

La pensione di inabilità per i dipendenti pubblici differisce dalla pensione di privilegio, che è invece una prestazione di natura economica che spetta al dipendente pubblico divenuto inabile per patologie derivanti da causa di servizio.

È una tipologia particolare introdotta dalla legge in titolo, detta anche "Dini" dal nome del ministro proponente.

Viene determinata attraverso la pensione ordinaria calcolata sulla base di una aliquota pensionistica corrispondente alla anzianità contributiva maturata, con l'aggiunta di un periodo temporale compreso tra la data di risoluzione del rapporto di impiego e il limite di età previsto per la categoria del lavoratore (60 anni).

Vale a dire con l'attribuzione di un "bonus" o di un'anzianità convenzionale come se l'iscritto avesse lavorato fino al compimento del 60° anno di età, oppure fino al 40° anno di servizio.

L'importo della pensione non potrà essere superiore a quello che sarebbe spettato se l'infermità fosse stata giudicata "dipendente da cause di servizio".

Sono destinatari tutti i dipendenti pubblici civili e militari:

- cessati dal servizio dal 1° gennaio 1996, per infermità non dipendenti da cause di servizio;
- che si trovino, per le medesime infermità, nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa;
- che abbiano raggiunto una anzianità di almeno cinque anni, di cui tre nel quinquennio precedente la decorrenza del trattamento pensionistico.

Caratteristica particolare è la incompatibilità con lo svolgimento di un qualsiasi lavoro dipendente o autonomo, sia in Italia che all'estero. Ed è revocata nella ipotesi del venir meno le condizioni per la sua concessione.

La pensione di inabilità è concessa a domanda, che può essere presentata:

- **in costanza di servizio:** in tale circostanza l'eventuale trattamento decorrerà dalla data di cessazione del servizio;
- **dopo la cessazione dal servizio:** in questo caso il trattamento pensionistico decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda.

La domanda va presentata con posta elettronica, secondo lo schema prestabilito, allegando il certificato medico attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Deve essere indirizzata all'INPS (Gestione Dipendenti Pubblici) presso la sede territorialmente competente per luogo di residenza o all'ufficio presso il quale il militare presta o ha prestato l'ultimo servizio.

L'Amministrazione di appartenenza, (se il militare è in servizio), ovvero l'INPS (Gestione Dipendenti Pubblici), verificata la conformità a quanto richiesto e previsto dall'art. 3 del D.M. n. 187/97 (domanda con allegato certificato medico) ed il possesso dei requisiti contributivi minimi prescritti (anzianità contributiva minima 5 anni, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la

decorrenza della pensione di inabilità), provvede a disporre l'accertamento sanitario dello stato di inabilità del dipendente presso la competente Commissione Medica Ospedaliera.

Tutela giurisdizionale

Avverso i decreti di pensione di inabilità è ammesso il ricorso alle Sezioni Giurisdizionali Regionali della Corte dei Conti senza limiti di tempo.

Riferimenti normativi

- Art. 2, comma 12 L. 335/1995;
- D.M. 187/1997;
- Circ. n. 57 in data 24.06.1998 del Minitesoro - Bilancio Programmazione Economica – Ragioneria Generale dello Stato IGOP.

Sul sito: www.unuci.org alla voce “dossier pensioni” copia della domanda e facsimile certificato medico per la concessione della pensione di inabilità.